

(N. 756)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO**  
e **FIOCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1984

#### Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore

**ONOREVOLI SENATORI.** — Nella VII legislatura, in data 6 maggio 1977, i deputati liberali presentarono alla Camera il disegno di legge n. 1437 sulla riforma dell'istruzione secondaria superiore che constava di tre titoli, il primo dei quali conteneva l'enunciazione dei principi generali, il secondo proponeva modifiche al vigente ordinamento e il terzo dettava principi e criteri per una sperimentazione controllabile su base nazionale del nuovo modello unitario della scuola secondaria superiore, accolto con alcune variazioni, nei disegni di legge presentati in quella legislatura da altri partiti e dallo stesso Governo. Il disegno di legge presentato dai deputati liberali aveva il duplice intento di avviare subito la modifica dell'ordinamento vigente nelle parti più invecchiate e perciò più bisognose d'ammmodernamento e risanamento con interventi immediatamente eseguibili, non preclusivi della strada ad ulteriori e più ampi interventi riformatori, e di stabilire le condizioni per una sperimentazione di quel nuovo modello di scuola secondaria superiore unitaria, che in quel momento sembrava

raccogliere la maggioranza dei consensi in Parlamento. Ciò al fine di evitare che la sperimentazione procedesse anarchicamente, senza nessuna possibilità di verifica, e di trarre poi, dai risultati di una sperimentazione guidata e controllata, gli insegnamenti utili al legislatore, che avrebbe dovuto e potuto assumere le necessarie decisioni per l'eventuale passaggio dal precedente sistema, già in parte modificato e rinnovato, al nuovo sistema opportunamente sperimentato. La proposta liberale assicurava il duplice vantaggio di dare intanto finalmente inizio al processo di riforma della nostra istruzione secondaria superiore e di evitare che l'eventuale passaggio alla nuova scuola secondaria superiore avvenisse come una specie di salto nel buio. Lo stesso coesistere, per un certo tempo, del vecchio rivitalizzato e del nuovo in sperimentazione, avrebbe consentito di raccogliere una somma di osservazioni utili e preziose per le definitive decisioni.

La nostra proposta, che voleva incidere sulla realtà e non trastullarsi in una vana e spettacolare progettazione, non fu

neppure presa in considerazione da quelle forze politiche che si erano comodamente installate nel dogma, pacificatore di tutti i dubbi, della riforma totale della nostra istruzione secondaria superiore, vagheggiata e concepita come un *novus ordo* da far sorgere nel vuoto creato dalla distruzione della sterpaglia preesistente.

Nell'VIII legislatura i liberali non ritennero di ripresentare il loro disegno di legge per facilitare la ricerca di nuove soluzioni non tiranneggiate dalla fedeltà ai vecchi testi. Furono infatti i liberali che proposero ed ottennero che la Commissione della pubblica istruzione della Camera riaprisse sul tema della riforma il colloquio con rappresentanze del mondo culturale e scolastico ed affidasse ad alcuni suoi componenti l'incarico di effettuare visite alle scuole francesi, tedesche, inglesi ed austriache per confrontare i progetti italiani con le corrispondenti realizzazioni negli anzidetti Paesi. I liberali speravano che queste iniziative, permettendo di recuperare il contatto con la realtà, stimolassero una verifica della presente validità del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella VII legislatura e indi decaduto per l'anticipato scioglimento del Parlamento; disegno di legge che fu ripresentato nell'VIII legislatura, nel dicembre del 1979, dalle stesse forze politiche che lo avevano già approvato. Ma purtroppo la fede nel dogma si dimostrò assai più resistente di qualsiasi appello della realtà. C'è un detto africano che dice: « Sulla foglia di malanga cade l'acqua ma non si bagna ». Evidentemente i credenti nel dogma della scuola unitaria, come prefigurata in quel disegno di legge, sono simili alla foglia di malanga.

Nell'VIII legislatura la Commissione istruzione della Camera nominò un comitato ristretto che apportò modifiche a quel testo, perchè ogni partito che lo aveva ripresentato gli aveva premessa una distinta relazione che in qualche punto lo contraddiceva. Perciò bisognò raggiungere un accordo, che tuttavia non modificò sostanzialmente la linea dell'unitarietà della scuola progettata. Il testo concordato dal comitato fu approvato prima dalla Commissione e poi

dall'Assemblea. Giunto al Senato, fu approvato con modifiche in quella Commissione istruzione, ma non fece in tempo ad arrivare in Assemblea perchè anche l'VIII legislatura si sciolse anticipatamente.

Secondo noi si è commesso un grave errore nel ripresentare, all'inizio della presente legislatura, da parte dei Gruppi della Democrazia cristiana del Senato e della Camera, l'anzidetto disegno di legge. Trattasi di un progetto che, nel suo fondamentale impianto, è sulla scena della politica italiana da una dozzina di anni. Per due volte gli è toccata la sorte di diventare un « cadavere eccellente », senza peraltro suscitare grandi e implacabili rimpianti e anzi suscitando in alcuni ambienti non retrogradi, come quelli più rappresentativi dell'alta cultura italiana, sentimenti di sollievo per lo scampato pericolo. Il buon senso e anche la prudenza avrebbero dovuto suggerire di dargli finalmente sepoltura. Noi siamo sicuri che, se i partiti si fossero rimboccate le maniche e si fossero messi lealmente al lavoro per ricercare differenti soluzioni, possibili e realizzabili, ai problemi più urgenti e maturi della nostra istruzione secondaria superiore, ora saremmo assai più vicini alla meta. Essersi ostinati a riprendere il vecchio testo ritenendo che quella fosse la via più breve è stato un errore che ora sta avendo una verifica sperimentale per la lentezza con cui sta procedendo la discussione in quella stessa Commissione del Senato che lo aveva approvato nella scorsa legislatura. È stato calcolato che, anche se il disegno di legge fosse approvato nel 1984, sia i tempi per l'emanazione dei decreti delegati, ai quali è rinviata e riservata la specificazione della sostanza culturale della riforma, sia i tempi per il procedimento della sua attuazione, prefissati dal disegno di legge, sono tali che il primo diplomato « riformato » verrebbe alla luce nel 1993.

Il testo in discussione si basa su temi che risalgono ad oltre dodici anni fa. Per i mutamenti intervenuti nella società italiana e nell'organizzazione del lavoro alcuni di tali temi, come uniforme durata quin-

quennale della scuola, elettività degli insegnamenti, unitarietà, collegialità, soppressione pura e semplice degli esami di riparazione, eccetera, sono temi ereditati senza entusiasmo dagli anni '70. Chi ha fatto questa osservazione si è chiesto la ragione di tanta ostinazione ed ha risposto notando che il progetto di riforma è « il punto più avanzato di un accordo fra le forze dell'arco costituzionale » ma che, pur se l'arco costituzionale è ormai oggetto di archeologia, il « progetto tiene », un po' perchè ai figli, anche se gracili e poco svegli, ci si affeziona sempre, un po' per non svegliare strepiti di varia provenienza, ed infine per lo scarso interesse della « grande politica » verso la scuola. Lo scrittore che si è data questa spiegazione ha aggiunto che remore di questo genere non dovrebbero esistere per chi non è nè un « patito », nè un sindacato, nè una delle tante corporazioni scolastiche. Noi dobbiamo fare tre rettifiche. La prima è che se i « patiti » possono far valere con tanta facilità la tirannia del loro patimento, ciò accade per il largo spazio che loro concede lo scarso interesse, per non dire l'indifferenza, della « grande politica » verso la scuola. La seconda rettifica è che i « patiti » non tendono a crescere ma a diminuire, pur se i superstiti diventano più tenaci e ostinati nella stessa misura in cui si sentono isolati e che lo stesso accordo fra i partiti che hanno portato avanti, si fa per dire, il progetto dà segni crescenti di cedimenti. La terza rettifica è che il partito liberale, pure incluso nell'archeologico arco costituzionale, ha sempre avversato apertamente il progetto sin dal suo concepimento, denunciando che si trattava di una creatura nè viva nè vitale, pur se lodata dai suoi genitori come un vigoroso e prodigioso *partus masculus*.

Nella scorsa legislatura noi votammo alla Camera contro il disegno di legge. È giusto ricordare che i comunisti si astennero perchè temerono che nel segreto dell'urna il progetto potesse essere mortalmente « impallinato », dimostrando con ciò stesso che ne volevano l'approvazione. Al Senato ci accingevamo a votare di nuovo contro, mentre dai comunisti provenivano segni che

inducevano a ritenere che dall'astensione sarebbero passati all'approvazione. Se indulgiamo in questa precisazione storico-politica è solo per dire che il disegno di legge sulla riforma dell'istruzione secondaria superiore, attualmente in discussione, si inserisce, come suo momento più alto e qualificante, nel contesto di una politica scolastica che si è cominciata ad attuare in Italia sin dagli inizi degli anni '60 e i frutti della quale sono ora riconosciuti, denunziati e condannati dai suoi stessi autori, pressappoco come è accaduto e sta accadendo per i frutti della politica sanitaria, che è ripudiata nei suoi risultati in primo luogo da coloro che vollero e approvarono la legge da cui la stessa politica è nata.

Noi ci siamo sempre opposti all'anzidetta politica in nome non del passato ma dell'avvenire, non per difendere un sistema scolastico, divenuto inadeguato alla nuova società italiana, ma per allargarlo e rinnovarlo, rifiutandoci di riconoscere come innovazioni quelle che in realtà erano e sono solo mutilazioni e distruzioni dell'esistente. Perciò ci siamo coerentemente opposti alla riforma dell'istruzione secondaria superiore qual è prefigurata dal testo ora in discussione, di cui la norma più chiara e inequivocabile è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 2, che dice esattamente che la nuova scuola secondaria superiore sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria esistenti ma non consente di capire, e in un certo senso si rifiuta di far capire, i precisi lineamenti della scuola nuova che dovrebbe collocarsi al posto di quella esistente, perchè le cose più importanti le rinvia ai decreti delegati.

Il Partito liberale alla Camera, nella scorsa legislatura, nel corso della discussione in Assemblea, presentò una serie di emendamenti, tutti respinti, nei quali erano contenute *in nuce* i principi sui quali abbiamo lavorato in questi primi mesi della nuova legislatura per svilupparli e articularli in un preciso disegno di legge che ora presentiamo in Parlamento. Invero eravamo materialmente pronti a presentare il nostro disegno di legge alcuni mesi fa. Non lo abbiamo fatto perchè volevamo sperimen-

tare fino in fondo la possibilità di modificare in parti essenziali il disegno di legge ora in discussione. Non ci siamo risparmiati nessuno sforzo per raggiungere questo fine, collaborando lealmente con gli altri partiti della maggioranza che, anch'essi, pur se in varia misura, sono stati assaliti da dubbi che si sono sforzati di chiarire con noi per migliorare, anche sensibilmente in alcuni punti, il testo già da essi approvato nella scorsa legislatura e di cui evidentemente sono insoddisfatti, anche per la loro cresciuta presa di coscienza di alcune sue oscurità e di alcune sue astrattezze. Siamo giunti alla fine alla decisione di presentare il nostro disegno di legge, per due precise ragioni. La prima è che abbiamo constatato sperimentalmente che il testo ripresentato dai Gruppi parlamentari della Democrazia cristiana, e attualmente in discussione, non è obiettivamente riformabile nelle sue parti più caratterizzanti e che il tentare di farlo, come sostanzialmente finora è avvenuto, è solo causa di una perdita di tempo che alla lunga potrebbe impedire o ritardare la ricerca di soluzioni più praticabili. Noi non presentiamo il nostro disegno di legge con intenzioni di rottura con gli altri partiti di maggioranza, ma solo con l'intento di fornire stimoli allo sforzo comune di uscire dalla presente stagnazione del nostro dibattito scolastico e anche con la speranza che lo sviluppo stesso di tale dibattito, sollecitando a ristabilire il contatto con la realtà effettiva dei bisogni della scuola e del Paese, non sfoci in una dichiarazione di guerra contro la « maxiriforma » a favore di « miniriforme », perchè anche queste devono avvenire all'interno di un disegno generale per evitare il caos, ma lanci, per così dire, un invito pressante a verificare, alla luce delle esigenze di oggi e non di quelle del 1976, se il progetto sia ancora valido e che cosa di esso debba essere modificato, perchè tra qualche mese potrebbe essere inutile recriminare. Esattamente è stato scritto che una secondaria superiore di massa è sempre più rilevante in una società complessa orientata allo sviluppo, come insegna l'esempio giapponese, ma che una secondaria superiore che produca masse di spostati e

conoscenze superficiali è solo un colossale sperpero umano ed economico.

La seconda ragione è costituita dagli appelli sempre più numerosi pervenuti (e che ancora pervengono) al Partito liberale da quegli insegnanti e quei presidi, professionalmente validi, che hanno tenuto in piedi la scuola italiana in questi anni difficili e dai documenti, sempre più incalzanti, che hanno ritenuto di redigere e diffondere le più alte accademie e i più prestigiosi istituti scientifici, rappresentativi della nostra alta cultura, per richiamare l'attenzione del Governo, del Parlamento e dei partiti sulla gravità dei pericoli insiti nel disegno di legge ora in discussione. Finora ci sono pervenuti i documenti dell'Associazione nazionale per la difesa della cultura classica, dell'Accademia nazionale delle scienze, detta « dei Quaranta », dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, dell'Accademia delle scienze di Torino (classi di scienze morali e di scienze fisiche) e dell'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti. Noi abbiamo ritenuto che non ci fosse consentito di rimanere insensibili ai suddetti appelli e documenti ed anche perciò abbiamo deciso di presentare il nostro disegno di legge.

Sono passati dal 1977 ben sette anni, durante i quali anche il pensiero e l'esperienza della scuola sono andati avanti. Solo i fautori del disegno di legge sulla scuola secondaria superiore, attualmente in discussione al Senato, sono rimasti fermi e pretendono che anche il mondo sia rimasto e resti fermo in attesa che i loro progetti e schemi facciano tutti la loro lunga strada. In questi ultimi sette anni, molti e essenziali chiarimenti sono maturati proprio sul terreno della scuola. Ad esempio è andata sempre più acquistando chiarezza, e insieme autorità, l'esigenza di perseguire l'unitarietà culturale dell'istruzione secondaria superiore non in una scuola unitaria, che sarebbe un *monstrum* e arresterebbe il dinamismo e soffocherebbe la vitale e provvida varietà di questo ramo dell'istruttoria, bensì in un sistema reso unitario sia dall'uguale dignità culturale delle sue singole parti, che non menomi lo sviluppo delle potenzialità di nessuno, sia dalle sue aperture, perchè

non sia sbarrata a nessuno la via per salire a più alti studi o a più alte attività professionali. Si è capito e chiarito che l'unitarietà di questo ramo dell'istruzione non può e non deve essere una unitarietà materiale di contenuti ma di valori, di clima ideale e di metodi didattici, in guisa che tutti coloro che entrano e frequentano, con profitto, le scuole necessariamente varie che lo compongono, giungano al termine dei loro studi con la coscienza chiara del loro essere e del loro tempo storico e perciò tutti ugualmente maturi per i successivi studi o per le future attività da essi stessi prescelti. È superstitioso e bigotto aderire ad un concetto di unitarietà che impone di pesare le varie discipline di studio, soprattutto di quelle ritenute più unificanti, per ottenere che il loro peso sia uguale in tutte le scuole, come se la cultura, che bisogna offrire ai giovani per verificarli e fortificarli, si potesse ridurre in dosi frazionabili e soppesabili e come se in ogni scuola le varie discipline, sia quelle più generali e sia quelle più particolari, non dovessero comporsi in unità affinché la scuola sia viva e la cultura non si frantumi in nozioni e tutte le discipline, da non distinguere tra discipline egemoni e discipline subalterne, siano insegnate ed apprese come discipline ugualmente formative. Raggiunto questo più deciso e coerente concetto della unitarietà, è ora possibile divincolarsi dagli avanzi dell'unitarietà superstitiosa e bigotta e suggerire di accogliere, senza complessi di inferiorità o reticenze, distinzioni che, lungi dall'essere incompatibili con la vera unitarietà, consentano viceversa di realizzarla come unitarietà viva e arricchita e non impoverita e denutrita, permettendo nello stesso tempo alla nuova istruzione secondaria superiore di adeguarsi, con la molteplicità dei suoi strumenti, alla varietà delle esigenze che la postulano e la giustificano. Una vitale distinzione è, per l'appunto, quella accolta nel presente disegno di legge, ossia la distinzione tra la ripartizione dei licei umanistici e quella dei licei politecnici, concepiti e progettati in modo da eliminare ogni differenza di dignità e di valore tra le due e da assicurare eguali possibilità

ai rispettivi alunni e insieme da garantire che nessuna delle esigenze alle quali deve corrispondere l'istruzione secondaria superiore nel nostro tempo e nella nostra società resti sacrificata, come diremo meglio tra poco.

Per tutto ciò questo disegno di legge è assai differente da quello presentato nel 1977. Nell'elaborarlo ci siamo sforzati di mantenerci fedeli ai principi che sottostavano a quel disegno e insieme di non misconoscere o rifiutare nessuna delle esigenze valide presenti nel disegno di legge attualmente in discussione, di tradurli in norme coerenti e di inserire queste norme in un contesto nuovo e più ampio che, se si attuasse, darebbe alla nostra scuola, se non ci sbagliamo, gli strumenti principali che le occorrono per tentare di riconquistare con le proprie forze la sua identità di istituzione educativa dei giovani per mezzo della cultura al livello a cui è giunta la presente società italiana.

Spiegheremo più dettagliatamente nei seguenti capitoletti i principi e i criteri ai quali ci siamo attenuti e i fini che ci siamo proposti di raggiungere elaborando e presentando questo progetto di legge.

#### *Totalitarismo e riformismo*

Ha scritto il filosofo tedesco Max Horkheimer: « Diffido di chi sostiene che si può risanare solo la totalità e che altrimenti non si fa nulla: è la perenne menzogna di chi non vuole alcun miglioramento ». A questa stessa conclusione, ma più ragionatamente e incisivamente, giunse Benedetto Croce, con riferimento al riformismo scolastico, parlando alla Camera dei deputati il 6 giugno 1920 in veste di Ministro della pubblica istruzione, per dichiarare: « Debbo aggiungere che io non credo alle riforme che pretendono di rifare radicalmente ciò che esiste, come se ciò che esiste sia il male e le nostre escogitazioni siano il bene. Non credo a ciò perchè non sono nè pessimista nè utopista. C'è ora — egli proseguiva — un detto assai comune che la scuola vada malissimo e che bisogna rifar-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la da cima a fondo. Io ammetto che alcuni vizi dei nostri ordinamenti e alcune tendenze non buone siano giunti a un grado acuto, che rende urgente il rimedio. Ma non bisogna esagerare il significato di questi giudizi negativi, i quali, se fossero esatti, se si prendessero alla lettera, indurrebbero a *disperare di ogni rimedio*. In sostanza nelle surriferite dichiarazioni dei due filosofi si segna implicitamente, ma fermamente, il limite di ogni riformismo, anche del più avanzato. Allorchè si vuole riformare la totalità si esce inevitabilmente dal riformismo e si rinuncia ad ogni miglioramento perchè si finisce con il lasciare invariato l'esistente oppure si distrugge l'esistente, come fanno di regola le rivoluzioni, per creare al suo posto un *novus ordo*. C'è incompatibilità tra riformismo e pretesa di riformare la totalità. I due sbocchi alternativi e fatali della pretesa di riformare la totalità sono il nullismo o il rivoluzionarismo, tanto più nocivo e inconcludente quanto più inconsapevole di se stesso per il fatto di indossare la maschera del riformismo. Il riformismo coerente, per essere migliorativo e costruttivo, deve necessariamente innestarsi all'esistente e riconoscerlo perciò, in qualche misura, positivo. Croce aveva perfettamente ragione quando notava che se l'esistente è davvero irrimediabile non c'è più nulla da inventarsi. In tale ipotesi bisogna passare dalla riforma alla rivoluzione.

Croce legò esattamente l'utopismo al pessimismo. I falsi o contraddittori riformisti che vogliono riformare la totalità sono infatti pessimisti e utopisti nello stesso tempo. Forse in loro il pessimismo che li spinge a rifiutare l'esistente, come tutto negativo, cioè come puro male, precede l'utopismo per mezzo del quale il bene assoluto si colloca nelle loro nuove escogitazioni, che debbono prendere il posto lasciato vuoto dalla cancellazione dell'esistente. Ma è certo che il riformismo radicale o totale è una alleanza tra il pessimismo, per cui l'esistenza è il male, e l'utopismo, per cui il nuovo, immaginato piuttosto che pensato, è il bene assoluto.

La prima nota distintiva della progettazione della riforma della scuola secondaria superiore che, senza successo, ha impegnato il Parlamento nella VI, nella VII e nella VIII legislatura, senza giungere in porto, progettazione rimasta fedele per l'essenziale alle sue fondamentali ispirazioni (unitarietà, cancellazione di tutte le scuole esistenti, uniforme durata quinquennale, omissione della specificazione dei contenuti culturali, eccetera), è costituita, per l'appunto, da quel peculiare uso distorto del riformismo che consiste nella pretesa di applicare il riformismo alla totalità. L'anzidetta progettazione, ripresa anche in questa IX legislatura, come se non fosse esistita e non esistesse la storia eloquente e imponente dei suoi ripetuti fallimenti, si è collocata, infatti, sin dal suo primo concepimento, nella prospettiva della demolizione totale delle scuole secondarie esistenti e della costruzione di un sistema del tutto nuovo che dovrebbe essere fatto sorgere sulla *tabula rasa* ottenuta mercè la loro distruzione. Esistono oggi, nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, una varietà di scuole (licei, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali di vario tipo, eccetera). Si tratta di una realtà variegata e complessa, non riducibile in uno schema geometrico disegnato a tavolino, essendo frutto e conquista dell'intelligenza inventiva e del lavoro di numerose generazioni, pur se alcune sue parti sono divenute logore e perciò sono da eliminare o da risanare. Giustamente è stato osservato che le caratteristiche del sistema scolastico di un paese non possono essere ribaltate con leggerezza perchè diventano con il tempo qualcosa di profondamente radicato nel tessuto culturale e nel sentire della gente e che le riforme più vogliono essere incisive e meno devono provocare confusione e disagio nella pubblica opinione. Il sistema scolastico è assai meno condizionato di quanto si pensi dai mutamenti e dalle vicissitudini politiche perchè è foggato in grande parte dalla stessa cultura di un popolo nella sua continuità. Quella ostinata e infruttifera progettazione nella quale si è impigliato lo sforzo per la riform-

ma della istruzione secondaria superiore in Italia pretende di sostituire la suddetta varietà, che ha radici storiche e ragioni obiettive, con una scuola unitaria artificialmente foggiate, di cui invero non si riesce a scorgere effettivamente l'unitarietà in positivo ma di cui si sa subito e con certezza che non correggerebbe ma distruggerebbe la varietà esistente con la pretesa di sostituirla *in toto*. Il vizio principale è, per l'appunto, quello di volere essere una riforma che eccede i limiti del riformismo come metodo legislativo e che perciò è impraticabile e inapplicabile come riforma. Se l'attuale disegno diventasse effettivamente legge, senza profonde modifiche, il tentativo della sua attuazione scatenerrebbe un caos, cioè praticamente inizierebbe un esperimento confuso e confusionario, di tipo rivoluzionario, del quale non si riuscirebbe a prevedere il momento e il modo di uscirne.

Non si è voluto e non si vuole approfondire l'analisi delle cause del fatto storico-politico costituito dal fallimento dell'attuale disegno di legge che nelle due ultime legislature ha rasentato il traguardo ma non lo ha raggiunto. Se si fosse fatta questa analisi si sarebbe scoperto che la causa principale è proprio nella contraddittorietà del disegno di legge, la quale contraddittorietà consiste nel volere applicare il riformismo come metodo legislativo all'effettuazione di un'operazione che non sarebbe riformista perchè sarebbe non la correzione, lo sviluppo, la razionalizzazione dell'esistente ma la sua rimozione per mettere al suo posto una scuola nuova, dagli indeterminati e indeterminabili lineamenti.

Quando si vogliono cose intrinsecamente contraddittorie non si possono volere e in effetti non si vogliono seriamente, coerentemente e fermamente. Allorchè si dice che se il disegno di legge è decaduto già due volte, mentre sembrava bastasse poco per portarlo in porto, ciò è accaduto perchè in realtà non c'è stata una vera e seria volontà politica occorrente per approvarlo, si dice la semplice verità. Ma bisogna aggiungere e spiegare che non poteva non mancare questa volontà perchè è impossi-

bile volere veramente, con l'energia che è propria della volontà, una cosa intrinsecamente contraddittoria e della cui contraddittorietà non si può non avere un sia pur minimo sospetto.

Il presente disegno di legge che i liberali hanno elaborato, dopo un'ampia e approfondita riflessione, e deciso di presentare proprio nell'attuale momento, soprattutto per tentare di stimolare e ravvivare il presente dibattito scolastico, oggi ristagnante, non ha riconosciuto nessuna delle esigenze veramente valide affiorate nella lunga progettazione dianzi citata ma le ha tradotte in norme che sono tecnicamente norme di effettiva riforma delle istituzioni scolastiche esistenti e non di rottura e sconvolgimento delle stesse e che tendono ad unificare quello che è obiettivamente ed efficacemente unificabile e non quello che non può e non deve essere unificato senza distruggere la scuola stessa come istituto educativo. Il presupposto su cui si basa il presente disegno di legge è di ricercare e perseguire l'unitarietà non nella « scuola » secondaria superiore, che è un'impresa impossibile ed illogica, ma nel « sistema » dell'istruzione secondaria superiore. Il voler comprendere tutta la istruzione secondaria superiore, che è varia per la sua stessa natura, in una scuola sia pure unitaria e non unica è tecnicamente impossibile quanto la quadratura del cerchio. Infatti lo stesso disegno di legge ora in discussione suddivide la cosiddetta scuola unitaria in quattro aree e ciascuna area in vari indirizzi. Senonchè l'aver voluto mantenere il simulacro della « scuola » unitaria crea non pochi equivoci e introduce numerose e pericolose contraddizioni, ma soprattutto provoca gravi confusioni che nella realtà sarebbero insuperabili, con grave pregiudizio per la coerente disciplina degli studi.

#### *Necessità della riforma*

L'esempio di una progettazione della riforma tanto lunga quanto sterile ha diffuso in molti ambienti e in gruppi numerosi di cittadini non solo scetticismo e incre-

dulità ma anche preoccupazione. Alcuni temono tanto gli interventi di un legislatore dimostratosi così poco avveduto che preferiscono che tutto resti com'è, che cioè non si tocchi nulla, confidando nella *vis sanatrix* della natura. Essi hanno paura che la riforma peggiori l'attuale situazione. La loro paura trae stimolo e sostegno anche dalla rilevazione degli effetti in gran parte negativi di precedenti interventi legislativi in materia scolastica. Occorre aggiungere che, in altri ambienti, una così lunga attesa ha caricato la riforma di proprietà taumaturgiche. Ci sono tanti bisogni e problemi nella nostra scuola che non si sono voluti o potuti affrontare in attesa della riforma. In non pochi casi l'attesa della riforma è servita da alibi e pretesto per non affrontarli. Perciò tutto, o quasi, è rinviato alla riforma. Attendendo la riforma si sono formate o sono state eccitate anche aspettative che nulla hanno a che fare con la riforma. Quanto più la riforma è stata ritardata tanto più nei suddetti ambienti è stata circondata, nella immaginazione, dell'alone mistico ed escatologico proprio di un evento che, verificandosi, è ritenuto atto a risolvere tutti i problemi, ad appagare tutte le aspettative e a soddisfare tutte le speranze, segnando l'inizio di una nuova era. Anche questa attesa millenaristica della riforma messianica, diffusa in alcuni ambienti e non nascosta ma piuttosto strombazzata, rinfocola i timori di quelli che la temono e li conferma nella speranza che resti perennemente in fase di progettazione. Noi riteniamo che tra il partito degli antiriformatori, di coloro cioè che non vogliono la riforma perchè temono che aggraverebbe la presente situazione, e il partito dei propugnatori mistici della riforma totale e palingenetica, intraducibile nella realtà, non si possa e non si debba indugiare a prendere la decisione di scegliere davvero la riforma affrontando sul serio i problemi che sono risolvibili e che attendono di essere risolti. Il presente disegno di legge è nato dall'anzidetta decisione.

La scuola e la società italiana non possono attendere ulteriormente una riforma che è sempre annunciata ma che non arriva

mai. Oltre tutto il protrarsi dell'attesa della riforma palingenetica logora ulteriormente la scuola esistente perchè ne accentua la transitorietà nella opinione degli insegnanti, delle famiglie e degli stessi studenti. D'altronde sono state apportate ai vigenti ordinamenti modifiche le quali, in mancanza di interventi riformatori intesi a ricomporre l'unità del sistema, producono effetti sempre più negativi e disgregatori a danno degli studi e dei giovani. Ad esempio, nel 1969 furono liberalizzati gli accessi alle Facoltà universitarie ma non furono riformati i programmi di studio delle scuole di provenienza, alcune delle quali furono chiamate a nuove e più alte responsabilità, ma lasciando invariati i mezzi culturali a loro disposizione. Questa incuria ha prodotto nella vita di molti giovani gravissimi drammi. Nello stesso anno fu messo in esperimento un nuovo tipo di esame di Stato molto più facilitante. L'esperimento sarebbe dovuto durare due soli anni e poi si sarebbe dovuto decidere se stabilizzarlo o modificarlo. I risultati furono giudicati da tutti assolutamente negativi, ma ad onta di ciò il nuovo tipo di esame è ancora in vita perchè si ritenne di protrarne l'applicazione fino alla riforma dell'istruzione secondaria superiore. Da allora sono passati quindici anni. La riforma non è arrivata e l'esame è rimasto. Bastano questi due esempi per comprovare che le cose non si possono lasciare nel presente stato di incompiutezza e di precarietà. Bisogna fare la riforma e farla subito e sul serio, ma farla per migliorare la presente situazione e non per peggiorarla rendendola, come si vorrebbe fare, più caotica e confusionaria.

Infine la riforma è postulata dai mutamenti profondi intervenuti nella società italiana, nella condizione giovanile, nei mezzi per la comunicazione delle idee e nello stesso mondo del sapere, specie in quello scientifico. Il punto più debole del partito degli antiriformatori è di ritenere che in un mondo nel quale tutto è mutato solo la scuola secondaria superiore possa sottrarsi al mutamento. Se è vera la preoccupazione che i riformatori mistici e apoca-



littici rischiano di snaturare la stessa scuola come istituzione educativa per modificarla, non è giusto arrendersi a questa preoccupazione e lasciare la scuola in balia delle sue presenti contraddizioni che, anch'esse, finirebbero con il distruggerla. Bisogna intervenire con saggezza, ma bisogna intervenire. Secondo noi non resta molto tempo utile per intervenire. Anche perciò abbiamo deciso di presentare il presente disegno di legge. Infatti il disegno di legge attualmente in discussione, dati i tempi tecnici da esso previsti per la sua integrazione, mediante i decreti delegati al Governo, per l'emanazione dei programmi e per gli adempimenti preparatori di carattere amministrativo, consentirebbe di iniziare l'attuazione dell'ordinamento della scuola riformata nel 1988-89, nell'ipotesi in cui la legge fosse approvata nel 1984 e non si verificassero incidenti di percorso. Perciò si potrebbe avere il primo diplomato della scuola « riformata » solo nel 1993, cioè fra nove anni. In questi tempi tanto veloci altri nove anni d'attesa sono troppi per la scuola e la società italiana. Abbiamo inoltre deciso di presentare questo nostro disegno di legge perchè esso consentirebbe di cominciare ad attuare i primi interventi riformatori con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello della entrata in vigore della nuova legge. La riforma predisposta da questo disegno di legge non è una riforma differita e delegata, come quella contenuta nel disegno di legge in discussione, bensì una riforma tradotta interamente in norme applicabili in successive fasi ma senza soluzioni di continuità e senza bisogno di risottometterle al parere preventivo e vincolante di una commissione bicamerale, espressione, in formato ridotto, dello stesso Parlamento.

#### *Storia della riforma dell'istruzione secondaria superiore*

Se, come abbiamo già detto, il disegno di legge ora in discussione si approvasse ed entrasse in vigore in questo 1984, il nuovo ordinamento della nostra istruzione secondaria superiore, da esso predisposto,

giungerebbe al compimento del primo quinquennio della sua vita nel 1993, allorchè comincerebbe a mettere, per così dire, sul mercato i suoi primi prodotti finiti, cioè i neodiplomati « riformati ». In tale ipotesi il nostro Paese avrebbe impiegati ben ventitrè anni per passare dal vecchio al nuovo ordinamento in questo ramo delicatissimo della nostra pubblica istruzione che condiziona la formazione degli aspiranti e candidati all'esercizio delle attività medie e alte della nostra società. Bisogna infatti risalire al maggio 1970, cioè al Convegno di Frascati, da cui cominciò l'iter che compirebbe la sua prima tappa legislativa nel corrente anno. Giova ricordare che la scuola media inferiore, istituita con legge n. 1859 del dicembre 1962 e entrata in vigore il 1° ottobre 1963, compì il suo primo triennio di vita nel 1966. In quell'anno doveva essere già pronto il nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore, armonizzante con la nuova scuola media, per non interrompere la continuità del processo educativo dei giovani che, terminati gli studi nella scuola media, intraprendevano gli studi secondari superiori. Senonchè nella IV legislatura, aperta nel 1963, si ritenne di dare la precedenza alla discussione del disegno di legge n. 2314 sulla riforma delle università, anche per tentare di risolvere subito il problema della formazione degli insegnanti. Il tentativo fallì e in quella legislatura nè si riuscì a varare la riforma delle università nè si discusse la riforma della istruzione secondaria superiore. Il problema di questa riforma fu rilanciato nel maggio del 1970 con il Convegno di Frascati, promosso dal Ministero della pubblica istruzione e svolto con la partecipazione di autorevoli esperti internazionali, oltre che di studiosi e funzionari italiani. Quel convegno si svolse in una particolare temperie morale e intellettuale, caratterizzata da un entusiasmo di tipo illuministico per il contributo risolutivo che la scuola avrebbe potuto dare alla costruzione di una società più libera, più giusta e insieme più produttiva ed efficiente. L'immediato retroterra culturale e politico di quel convegno era costituito

dal fatto storico della grande espansione della scuola avvenuto in tutti i paesi industrializzati dell'Occidente negli anni '60. In quegli anni ogni investimento nella scuola era sembrato sicuramente produttivo e giustificato da serie ragioni ed esigenze morali e politiche. È vero che le nubi cominciavano già ad apparire su quell'orizzonte, sereno e promettente, agli inizi degli anni '70, ma il convegno di Frascati, avvenuto, come si è già detto, nel maggio del 1970, fece in tempo a svolgersi in un clima che era ancora di fiducia e di entusiasmo per la scuola come fattore risolutivo del progresso civile e sociale e della continuità dello sviluppo economico. Il convegno di Frascati si concluse con una dichiarazione che fissava in dieci punti i principi ai quali si doveva attenere la riforma dell'istruzione secondaria superiore in Italia. Quella dichiarazione fu chiamata « il decalogo di Frascati ». Chi confronta quel decalogo con il testo del disegno di legge ora in discussione non può non rilevare le numerose differenze che distanziano questo dai principi contenuti nel decalogo, ma, nello stesso tempo, non può non vedere dietro lo stesso testo le linee di quella che possiamo chiamare la sua filosofia; linee che si leggono con più chiarezza proprio nel decalogo approvato a Frascati. Ci sono state attenuazioni e adattamenti, ma la fonte ideale del disegno di legge resta quella del decalogo nel quale storicamente non si rispecchiò l'immagine di quello che si era fatto in Europa negli anni '60 ma piuttosto si anticipò l'immagine di una nuova e più alta fase dello sviluppo scolastico che si era manifestato e realizzato in quegli anni. In sostanza a Frascati si suggerì di anticipare in Italia, ove la istruzione secondaria superiore era da ricostruire, un modello che si sarebbe poi dovuto attuare negli altri Paesi d'Europa sull'onda dello slancio che si era verificato negli anni '60. Come abbiamo già detto, proprio all'inizio degli anni '70 nel resto d'Europa cominciò viceversa a manifestarsi il bisogno di invertire la tendenza di quella politica scolastica entusiasticamente espansiva che aveva avuto tanto successo nel decennio prece-

dente. L'anzidetta inversione di tendenza, che gradualmente andò crescendo e rafforzandosi, fu determinata dalla rilevazione dei primi effetti negativi di quella politica espansiva, quali la incipiente disoccupazione giovanile, la disaffezione dal lavoro di crescenti masse di giovani per il prolungamento dell'età scolastica, l'abbassamento del livello intellettuale in dipendenza della stessa moltiplicazione delle scuole, la scarsa incidenza dell'azione della scuola sul progresso stesso dell'uguaglianza sociale, eccetera. Si cominciò a capire che era sbagliata la teoria secondo la quale ogni investimento nella scuola è produttivo. Oltre un certo limite la produttività della spesa scolastica non cresce ma diminuisce in proporzione del crescere dei mezzi che le si dedicano. Si corse perciò ai ripari non premendo più sul pedale dell'egalitarismo e dell'unitarismo scolastico ma piuttosto su quello della differenziazione delle scuole al di là dell'istruzione obbligatoria. Anche l'entusiasmo per il prolungamento dell'età scolastica si spense. Non si sottovalutò l'istruzione come fattore di uguaglianza sociale, ma furono ridimensionate le attese miracolistiche diffuse in questo campo negli anni '60. Si rivalutò il lavoro come fattore educativo e perciò si promossero iniziative per l'alternanza scuola-lavoro nel quadro dell'educazione permanente. In Italia si ignorò questa svolta, che non fu di regresso ma piuttosto di realistico progresso perchè si persistè nello sforzo di andare avanti sulla via aperta dal decalogo di Frascati, che è da ricordare come un documento pedagogico-politico lanciato come programma in un momento nel quale erano già mutate, o stavano mutando, le condizioni che lo avevano suggerito e generato e solo parzialmente lo giustificavano. All'emanazione del decalogo seguì la costituzione della Commissione presieduta dall'onorevole Biasini, la quale approvò un'ampia relazione nella quale si formulavano le proposte per la riforma della nostra istruzione secondaria superiore. I liberali, presenti in quella Commissione, presentarono una relazione di minoranza nella quale sono contenuti alcuni dei principi ai quali si è

ispirato il presente disegno di legge. Se si fossero accolte le proposte liberali, oggi saremmo molto avanti nel processo di rinnovamento dell'istruzione secondaria superiore in Italia. La storia di quanto è accaduto ha dimostrato e dimostra inconfutabilmente che per la pretesa di fare troppo, non solo il possibile ma anche l'impossibile, non si è in realtà fatto nulla e si è solo logorata ulteriormente la scuola esistente per il fatto stesso di averla condannata come il male assoluto da rimuovere in blocco per mettere al suo posto una scuola tutta nuova e diversa. Ma la realtà ci impone di dare atto che la stessa relazione Biasini, che noi non approvammo, conteneva cautele e prevedeva procedimenti in cui era manifesta la consapevolezza della gravità e rischiosità dell'operazione ed era perciò ben lungi da quell'oltranzismo e massimalismo riformistico che si è manifestato nei disegni di legge successivamente presentati in Parlamento. Il primo disegno di legge fu quello presentato alla Camera dal Gruppo comunista, di cui fu primo firmatario l'onorevole Raicich. Gli altri disegni di legge sono stati presentati dopo da alcuni partiti e dal Governo. Tutti hanno avuto come modello il primo disegno di legge e lo hanno ritoccato e attenuato più o meno ampiamente, imitandone e conservandone l'impianto fondamentale. Questi altri disegni non hanno storia, se non quella di essere stati elaborati come copie più o meno sbiadite del disegno originario. Ora ci troviamo dinanzi a un testo, quello in discussione, che è una specie di *summa* di tutti i progetti precedenti e che perciò li riassume e sintetizza testimoniando che un lavoro di adattamento e di ritocchi è stato senza dubbio compiuto, ma sulla base di una fondamentale scelta che non si è mai voluta sottoporre ad una seria verifica alla luce di quanto è accaduto, non solo in Europa ma nella stessa Italia, in un così lungo periodo di tempo qual è quello che ci divide dal momento storico in cui quella scelta fu fatta.

Se abbiamo voluto ricordare qui, sia pure succintamente, la storia del disegno di legge in discussione, è stato solo per dimo-

strare che ci troviamo in presenza di un progetto che nell'essenziale non è nuovo ma vecchio. Anche Buddha, secondo la leggenda, nacque vecchio, ma Buddha e una riforma scolastica non sono comparabili.

Ci preme precisare che il disegno di legge ripresentato dal gruppo della Democrazia cristiana nella presente legislatura, e sul quale si sta discutendo, non è stato presentato dal Governo. Esso è nato dalla convergenza di disegni di legge presentati nella scorsa legislatura dalla Democrazia cristiana, dal Partito comunista italiano, dal Partito socialista italiano, dal Partito socialista democratico italiano e dal Partito repubblicano italiano. È vero che l'annuncio e che il Partito conservava la sua le dichiarazioni programmatiche del presente governo. Ma il segretario del Partito liberale italiano, onorevole Zanone, chiarì, in sede di replica alla Camera, che non era stato richiesto il preventivo consenso del Partito liberale italiano al suddetto annuncio e che il Partito conservava la sua posizione di dissenso, già manifestata nella scorsa legislatura, esponendone in riassunto le ragioni.

#### *Dualismo, unità e distinzione*

Il nostro sistema scolastico è stato sostanzialmente dualistico nella fascia della istruzione secondaria superiore, intermedia tra la istruzione obbligatoria, da una parte, e l'università e l'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni intermedie, dall'altra, fino al 1969, anno in cui la legge n. 910 liberalizzò gli accessi a tutte le Facoltà universitarie, senza distinzioni né discriminazioni. Con quella legge tutte le scuole di istruzione secondaria superiore furono rese preparatorie all'Università, pur se i loro programmi di studio rimasero contraddittoriamente invariati e se perdurò la distinzione tra scuole secondarie superiori che preparavano anche all'esercizio di talune professioni intermedie e scuole che preparavano solo alle università. Il dualismo che cessò in quell'anno era il dualismo tra scuole secondarie superiori che preparavano so-

lo alle professioni e scuole secondarie superiori che preparavano solo alle università, pur se questo dualismo si era parzialmente ridotto perchè gli istituti tecnici erano stati abilitati ad aprire l'accesso anche a determinate facoltà negli anni antecedenti. Il dualismo, consistito e consistente nella separazione tra scuole secondarie con un fine di formazione tecnico-professionale chiusa e scuole di formazione generale preparatorie alle università, fu, come abbiamo già detto, abolito totalmente nel 1969. La ricordata legge n. 910, liberalizzando gli accessi universitari, sostanzialmente mutò la collocazione della nostra istruzione secondaria superiore nell'unità del vigente ordinamento scolastico proprio perchè abolì il dualismo, pur se, incoerentemente, lasciò immutati i contenuti culturali delle due categorie di scuole. In sostanza il problema dell'unificazione culturale della istruzione secondaria superiore in Italia fu posto allora. Si può oggi negare il problema solo ripristinando il dualismo con un salto nel passato. Questo salto non è però possibile anche perchè è mutata la natura del mondo professionale al quale erano collegati gli istituti tecnici che, nell'ordinamento scolastico vigente anteriormente al 1969, occupavano, nella gerarchia delle scuole che allora costituivano la variegata fascia dell'istruzione secondaria superiore, un posto sottostante a quello occupato dai licei. Mantenere ferma l'unificazione inaugurata nel 1969 significa, innanzitutto e soprattutto, non ristabilire la gerarchia abolita in quell'anno ma andare avanti sulla via dello sforzo inteso a ricostruire il sistema delle scuole secondarie superiori come sistema unitario nel quale non ci sia più la distinzione tra scuole di maggior valore, dignità e diritto e scuole di minor valore, dignità e diritto. La direzione in cui va effettuato l'anzidetto sforzo non può perciò essere quella che porta alla distruzione o all'abbassamento dei licei, pur se questi hanno bisogno di essere riformati e rinvigoriti, ma quella che porta all'elevamento e alla riforma interiore degli istituti tecnici, conseguibile solo con un nesso nuovo e più organico tra discipline di formazione generale e discipline tecnico-pro-

fessionali. L'unità culturale delle scuole secondarie superiori passa non solo e non tanto attraverso l'arricchimento delle discipline di formazione generale nelle scuole in cui tali discipline difettano, come negli attuali istituti tecnici, quanto attraverso il recupero del valore culturale delle discipline tecnico-professionali, che non debbono essere insegnate come discipline subalterne e meramente strumentali ed utilitarie. Neppure negli indirizzi più tecnici dell'istruzione secondaria superiore bisogna riferire i livelli di cultura tecnico-professionale a singoli profili specialistici, rigorosamente predeterminati, perchè i giovani che li frequentano hanno bisogno di acquistare un solido bagaglio di conoscenze linguistiche, culturali e scientifiche, indispensabili per stare al passo con i continui adattamenti delle attività professionali a nuove condizioni ed esigenze. Secondo noi bisognerà riscrivere i programmi delle discipline tecnico-professionali, rinnovare e arricchire quelli delle discipline scientifiche, che nel mondo di oggi sono parte essenziale della formazione generale, e rivedere i programmi delle discipline storico-umanistiche, non per annacquare e sviarle ma per connetterle più organicamente con le altre discipline. Perciò noi pensiamo che la parte più rilevante e significativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore non sarà tanto quella concernente le cosiddette strutture quanto quella che si effettuerà riscrivendo soprattutto e innanzitutto i nuovi programmi di studio all'altezza del livello raggiunto dal progresso della cultura nel nostro tempo.

Abbiamo accennato alle trasformazioni intervenute nel mondo professionale al quale erano e sono collegati gli istituti tecnici. Da un mondo professionale pressochè stazionario, qualora quello che esisteva, poniamo, cinquanta anni fa, siamo passati ad un mondo professionale più mobile e dinamico, in cui le forme della stessa attività professionale si modificano rapidamente e incessantemente, vecchie attività professionali si estinguono e nuove attività professionali sorgono continuamente. La istruzione tecnica, che prepara a professioni non

più statiche e immobili, deve di necessità puntare sullo sviluppo di quel fattore primario che è la capacità di adattamento a nuove forme di attività e perciò si deve sforzare di innestare la preparazione specifica ad un tronco di formazione umanistico-scientifica più robusta e insieme sufficiente ed idonea a sorreggere l'applicazione multipla dell'anzidetta preparazione specifica. Questo fine si consegue tanto più facilmente ed efficacemente quanto più gli insegnamenti generali e gli insegnamenti specifici si compenetrano anzichè sovrapporsi.

L'unificazione culturale, nelle forme compatibili con i fini specifici delle varie scuole di ciascuna delle quali si deve preservare e valorizzare l'unità didattica, non significa unificazione strutturale, la quale, in molti casi, potrebbe creare assai più numerosi e insolubili problemi di quanti intende ed è idonea a risolverne l'unificazione culturale. Perciò questo disegno di legge introduce quella distinzione tra ripartizione dei licei umanistici e ripartizione dei licei politecnici che tiene ferma l'abolizione del vecchio dualismo in un contesto il quale garantisce la pari dignità e il pari valore degli uni e degli altri licei ma non li confonde, in quanto ciascuno di essi ha, e deve avere, specifiche finalità, e anzi, salvaguardandone la specificità, fa sì che la loro unificazione culturale risulti più ricca e più viva.

Per quanto riguarda la ripartizione dei licei umanistici noi non vogliamo rendere omaggio ad una tradizione veneranda ma morta. L'istruzione secondaria superiore deve corrispondere alle esigenze della nostra società industrializzata, ma si commetterebbe un gravissimo errore se la si riducesse a istruzione puramente preparatoria dei periti, dei tecnici e degli esercenti delle professioni intellettuali intermedie. L'istruzione secondaria superiore deve preparare, non soltanto ma anche, agli studi universitari, senza che questo suo intento mortifichi gli studi diretti agli altri suoi fini. È stato detto che nel secolo scorso l'antico si studiava semplicemente perchè lo si doveva studiare e che ora, soprattutto dopo le due guerre, ci troviamo in presenza di una sua

crisi di legittimazione per cui la nostra posizione di fronte al mondo classico non può essere altrimenti che problematica, ossia viva. Gli studi classico-umanistici si trovano attualmente, paradossalmente, in quella condizione di vantaggio che è il vantaggio dell'insicurezza, del malessere. Nella situazione di crisi generale che attraversa il mondo moderno, essi offrono uno strumento prezioso per individuare un significato dell'esistenza. Ma soprattutto gli studi classico-umanistici sono una componente fondamentale di quello spirito di ricerca pura e disinteressata del pensiero che è la fonte alimentatrice della scienza nelle sue varie manifestazioni, compresa quella che si applica alla tecnica. Se entrasse in crisi il polmone degli studi classico-umanistici, anche quello degli studi scientifico-tecnici si ammalerebbe e deperirebbe. La buona salute dei licei umanistici condiziona la buona salute dei licei politecnici nell'unità del clima culturale del Paese, come la buona salute dei licei politecnici condiziona la buona salute dei licei umanistici. Ma per la buona salute d'entrambi è indispensabile la loro distinzione nel rispetto della loro pari dignità.

Una delle obiezioni principali mosse al disegno di legge in discussione è stata ed è quella che ha colpito e colpisce la doppietta di fini che esso assegna all'istruzione secondaria superiore, cioè il fine di preparare agli studi universitari e quello di preparare a determinate professioni intermedie, rischiando in tal modo di fallire sia l'uno che l'altro fine. Noi osiamo ritenere che questa obiezione non possa colpire e non colpisca il presente disegno di legge, sia perchè esso colloca i licei in due distinte ripartizioni, corrispondenti rispettivamente ai due suddetti fini, e sia perchè predisporre un sistema di esami coerente, basato sull'esame conclusivo di licenza, sostenuto dinanzi agli insegnanti di classe, presieduto da un Presidente esterno, e sui distinti esami post-licenza per l'abilitazione all'esercizio professionale, da una parte, e per la ammissione alle Facoltà, dall'altra. Il titolo di licenza è titolo valevole per l'ammissione ad ambedue gli esami. Perciò non

c'è nessuna discriminazione. La responsabilità della scelta è attribuita agli stessi studenti. Non si preclude a nessuno di scegliere tra l'uno e l'altro esame, ma neppure si risparmia a nessuno lo sforzo occorrente per la felice attuazione della sua scelta. In tal modo si aboliscono tutti gli automatismi che spesso penalizzano i giovani migliori e premiano i più infingardi. Infine l'esame di ammissione alle facoltà collega più intimamente l'istruzione secondaria superiore alle università e nello stesso tempo rende più responsabili le stesse università conferendo loro il potere di scegliersi i propri studenti. Alle università non sarà più possibile scaricare le proprie responsabilità sulle scuole secondarie superiori per la non eccellente qualità e preparazione degli studenti. A loro volta le scuole secondarie superiori saranno sottoposte ad un controllo esterno, costituito, per l'appunto, dall'esame di ammissione dei propri alunni alle facoltà.

#### *Prolungamento dell'età scolastica obbligatoria o durata degli studi*

L'articolo 33 del disegno di legge attualmente in discussione stabilisce che, a partire dal compimento del quinto anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, l'obbligo scolastico sarà elevato a complessivi dieci anni e che le modalità di attuazione sono definite con apposita legge. Poichè l'articolo 24 dice che i decreti delegati, sugli oggetti da esso previsti, saranno emanati entro quindici mesi dalla entrata in vigore della legge, supposto che la legge si approvi entro il corrente anno, solo nel febbraio del 1989 una nuova legge definirà le modalità di attuazione della norma che porta a dieci anni la durata dell'obbligo scolastico decidendo, ad esempio, se i due anni in aggiunta agli otto anni vigenti attualmente debbono essere collocati tra il quattordicesimo e il sedicesimo anno di età, come vogliono i comunisti, o se debbono essere sdoppiati collocando il primo dal quinto al sesto anno di età e il secon-

do dal quattordicesimo al quindicesimo anno di età. È palese la illogicità del rinvio della risoluzione di questo problema ad un momento nel quale la modellazione della nuova scuola e anche i suoi programmi dovrebbero essere già tutti definiti e prestabiliti. È evidente, infatti, che a secondo che si scelga l'una o l'altra fra le due soluzioni suddette, la modellazione della nuova scuola dovrà essere differentemente definita. Quello che è illogico è, per l'appunto, definire un modello prima che si prenda la decisione che condiziona il tipo della definizione della sua modellazione. È come se si volesse progettare il secondo piano di una casa decidendo di rinviare le decisioni attinenti alla costruzione del primo piano sul quale il secondo deve inevitabilmente poggiare. È noto a tutti che sul vuoto non si può costruire. Viceversa il disegno anzidetto non solo ammette di poter costruire sul vuoto ma lo dichiara *apertis verbis*.

Nel nostro disegno di legge si propone di aumentare la durata dell'obbligo a nove anni e di collocare il nono anno tra il quattordicesimo e il quindicesimo anno, che è l'inizio legale dell'età lavorativa, ammettendo che si adempirà l'obbligo del nono anno anche nei corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni, che si integrerebbero con l'inserimento di insegnamento culturale aggiuntivo. Oggi c'è un vuoto nel nostro ordinamento, costituito dall'anno tra quattordici e quindi anni di età, dato che l'obbligo scolastico termina a quattordici anni e l'accesso al lavoro è consentito solo a quindici anni. Anche la proposta di portare a dieci anni la durata dell'obbligo è anacronistica. In Europa la durata, nella maggioranza dei Paesi, è novennale, in altri di otto anni e solo in pochissimi arriva a dieci.

L'entusiasmo per il prolungamento della durata dell'obbligo scolastico è sfiorito già da alcuni anni negli altri Paesi perchè, da una parte, primeggia sempre più l'esigenza dell'alternanza scuola-lavoro e, dall'altra, si allarga sempre più l'area dell'istruzione secondaria superiore, di cui si tende ad anticipare l'inizio e a differenziare i corsi nelle forme, nei fini ed anche nella durata.

Se dovesse prevalere la soluzione del biennio obbligatorio dal quattordicesimo al sedicesimo anno, sarebbe inevitabile scindere il biennio dal triennio successivo per localizzarlo nei centri minori, non essendo ovviamente possibile istituire le scuole secondarie superiori in tutti i centri, come pressappoco si è fatto per la scuola media inferiore; con la conseguenza che la durata della vera e propria istruzione secondaria superiore si ridurrebbe a tre anni.

La durata dell'istruzione secondaria superiore, prevista anche da questo disegno di legge, è in linea di massima quella del quinquennio, ma senza fanatismi. Noi ammettiamo che questa durata possa ridursi in particolari situazioni.

Fare della durata uniformemente quinquennale un dogma significherebbe fare dell'istruzione secondaria superiore una specie di letto di Procuste che costringerebbe non pochi giovani ad abbandonare gli studi lungo il tragitto, facendone dei falliti scolastici. Perciò il nostro disegno di legge non solo prevede la possibilità di organizzare i primi due anni in modo da consentire a quelli che lo desiderino di immettersi nei corsi di qualifica delle Regioni, ma consente anche di chiedere ed ottenere, al compiersi del terzo anno, l'attestato di qualifica per l'ingresso nel lavoro negli attuali istituti professionali trasformati in licei politecnici quinquennali. Cresce sempre più la richiesta dei lavoratori ad alta qualificazione professionale (i cosiddetti LAP) che la rinnovata istruzione secondaria superiore deve sforzarsi di soddisfare.

### Conclusione

Ci sono due altre note distintive del nostro disegno di legge di cui bisogna fare un brevissimo cenno. La prima è costituita dalle norme che mirano ad apportare modifiche alla scuola elementare e alla scuola media inferiore; modifiche che condizionano il rendimento dell'una e dell'altra scuola ai fini della preparazione dei giovani che si iscriveranno alle scuole secondarie superiori. Oggi i giovani entrano nelle scuole se-

condarie superiori con gravi lacune, difficilmente colmabili, per mancamenti verificatisi nelle precedenti scuole. Quando i giovani giungono alle scuole secondarie superiori incapaci di scrivere e senza neppure avere acquistato le conoscenze fondamentali per il calcolo matematico, anche una scuola secondaria superiore perfettamente concepita ed ottimamente funzionante si trova a che fare con un materiale umano non suscettibile di perfezionamento e sviluppo intellettuale. Uno dei difetti del disegno di legge ora in discussione è di basarsi sul presupposto che la scuola secondaria da esso predisposta possa colmare con i suoi mezzi le lacune lasciate nella mente e nella formazione dei giovani dalla scuola elementare e dalla scuola media: lacune che viceversa sono aggredibili e colmabili solo sul terreno delle scuole nelle quali si sono prodotte.

La seconda nota distintiva del nostro disegno di legge è quella di affrontare tutti i problemi, di predisporre le soluzioni, di prestabilire i procedimenti per la loro attuazione e di specificare gli organi competenti a farlo. Non si rinvia nulla.

La riforma che esso predispone si può cominciare ad attuare con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello in cui entra in vigore la legge, pur se il procedimento prestabilito prevede una successione di momenti nel processo di attuazione del nuovo ordinamento.

Ci sono molte altre novità significative. Io voglio solo aggiungere, per concludere su questo punto, che il disegno di legge si è fatto carico delle nuove e peculiari esigenze di quella che si chiama società post-industriale e del tipo di lavoro in essa prevalente, cioè dell'industria e di quello che si chiama « terziario produttivo non burocratico », attualmente in espansione; ma non ha commesso l'errore di ritenere che l'istruzione secondaria superiore debba, per così dire, sposarsi monogamicamente con questo lavoro. L'istruzione secondaria superiore è quel delicato anello del nostro sistema scolastico che non condiziona solo la formazione dei periti e dei tecnici intermedi

ma pone le basi stesse della formazione scientifica in sede universitaria. Il segreto sta nell'ordinarla in modo che essa, cioè l'istruzione secondaria superiore, non sacrifichi l'uno dei suoi fini a vantaggio dell'altro nè, per conciliarli, sacrifichi ambedue, come in sostanza rischia di fare il disegno di legge ora in discussione. Noi riteniamo

che la ripartizione da noi adottata, dei licei umanistici e dei licei politecnici, consenta di garantire il conseguimento dell'uno e dell'altro fine nell'ambito di un sistema in cui sono inseriti e resi operanti tutti i meccanismi che assicurano l'unitarietà, non raggiungibile obiettivamente a scapito dell'uno o dell'altro fine.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della scuola -  
Scuola elementare e scuole materne)*

La scuola concorre a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il loro pieno sviluppo e la loro effettiva partecipazione ai beni e al progresso della cultura, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla vita sociale ed economica della nazione.

Fatti salvi il dovere e il diritto dei genitori di istruire ed educare i figli, spetta allo Stato istituire proprie scuole per tutti gli ordini e gradi e tutelare il diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione assicurando ad essi piena libertà e agli alunni delle scuole che chiedono ed ottengono il riconoscimento del valore legale degli studi in esse compiuti un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

I genitori sono liberi di scegliere la scuola statale alla quale iscrivere i propri figli, indipendentemente dalla residenza.

È assicurata agli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in forme corrispondenti ai vari gradi dell'istruzione, la possibilità di esercitare effettivamente il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi o delle attività professionali.

L'istruzione obbligatoria e gratuita comincia al compimento del sesto anno di età e dura fino al quindicesimo anno, che è l'età minima richiesta per l'ingresso nel mondo del lavoro.

L'istruzione obbligatoria si impartisce nella scuola elementare di durata quinquennale, nella scuola media inferiore di durata triennale e viene completata nel primo anno di un istituto di istruzione secondaria supe-

riore oppure nei corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni.

La scuola elementare assicura l'acquisizione degli strumenti fondamentali della conoscenza, sviluppando nei fanciulli la capacità di leggere ed esprimersi in lingua italiana, oralmente e per iscritto; di calcolare e risolvere problemi elementari; di osservare la natura, riflettendo sui suoi più semplici fenomeni. Assicura inoltre la prima conoscenza del mondo storico e dell'ambiente geografico, la comprensione e l'uso elementare dei linguaggi non verbali, sviluppando la sensibilità artistica e le attitudini manuali. Promuove lo sviluppo equilibrato della motricità e cura l'educazione morale e civica, in collaborazione con la famiglia.

Dalla terza classe, fatte salve le norme vigenti per le zone mistilingui, avvia alla conoscenza di un'altra lingua veicolare europea su richiesta delle famiglie. In conseguenza della generalizzazione di tale insegnamento e per l'espansione delle altre attività potranno essere apportate congrue variazioni al vigente orario scolastico su proposta motivata del collegio dei docenti là dove esistano necessità di carattere socio-ambientale e l'ente locale abbia assicurato il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 616.

Le scuole materne sono aperte ai fanciulli che hanno compiuto tre anni di età e non hanno raggiunto l'età dell'obbligo scolastico. Possono essere istituite sezioni di scuola materna in scuole elementari aperte ai bambini di cinque anni per la preparazione all'inizio dell'istruzione obbligatoria con unica direzione didattica. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, disciplina, con suo decreto, l'istituzione e il funzionamento delle suddette sezioni, la cui frequenza non è obbligatoria.

Si è prosciolti dall'obbligo scolastico al compimento del quindicesimo anno di età, alla condizione di aver frequentato la scuola per almeno nove anni.

## Art. 2.

*(Scuola media inferiore  
e completamento dell'istruzione obbligatoria)*

La scuola media inferiore, che succede senza soluzione di continuità alla scuola elementare, si caratterizza per la cooperazione tra i linguaggi verbali e i linguaggi non verbali (educazione artistica, educazione musicale, educazione tecnica, educazione fisica), tendente a stimolare la rivelazione di tutte le attitudini e dei gusti degli allievi. Essa costituisce la base della formazione generale e della formazione professionale, sia che queste seguano immediatamente sia che si effettuino nel quadro dell'educazione permanente.

Tra scuola elementare e scuola media inferiore sono continuativi i rapporti di collaborazione per la verifica del profitto degli alunni che dalla prima passano nella seconda.

I programmi di studio e di attività educative della scuola media inferiore sono integrati da specifiche esperienze di lavoro effettuabili come mezzi per l'insegnamento dell'educazione tecnica.

Per una equilibrata ed effettiva cooperazione tra insegnamenti verbali e insegnamenti non verbali l'esame di licenza comprende prove scritte di italiano, di matematica e lingua straniera e prove pratiche di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di educazione fisica.

Materie facoltative, non comprese nei programmi, possono essere insegnate, fuori dell'orario normale, agli alunni di singole scuole, previa valutazione del collegio dei docenti e con deliberazione del consiglio di istituto, purchè:

a) le relative spese possano essere comprese nel bilancio della scuola o sostenute con il concorso di volontari contribuiti di enti e privati, senza che alcuna contribuzione o tassa sia richiesta agli alunni;

b) le persone incaricate degli insegnamenti siano scelte fra il personale docente che presta servizio nella scuola o in scuole funzionanti nella stessa sede, provvedendo a compensarle con i fondi di cui alla pre-

cedente lettera a) in base a criteri fissati da un decreto del Ministro della pubblica istruzione;

c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai suddetti insegnamenti.

In sostituzione dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, di cui all'articolo 39 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è istituita la scuola media serale per lavoratori. Essa ha durata triennale e contenuti culturali uguali a quelli della scuola media diurna.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono dettate norme per la disciplina, i programmi e gli orari della scuola media serale per lavoratori e per l'utilizzazione del personale attualmente in servizio nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

Il completamento dell'istruzione obbligatoria dopo la scuola media inferiore, tra il quattordicesimo e il quindicesimo anno di età, ha luogo, a scelta degli alunni, nel primo anno della scuola secondaria superiore o in un corso di formazione professionale istituito dalle Regioni ai sensi della legge n. 845 del 1978 e integrato con materie aggiuntive determinate con suo decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la Commissione nazionale di coordinamento di cui all'articolo 18 della presente legge.

Nelle località nelle quali non esistano nè istituti d'istruzione secondaria superiore nè corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni, l'istruzione obbligatoria ai giovani tra il quattordicesimo e il quindicesimo anno di età si impartisce in corsi aggiuntivi alla scuola media inferiore disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni permanenti per l'istruzione nei due rami del Parlamento.

## Art. 3.

*(Finalità  
dell'istruzione secondaria superiore)*

L'istruzione secondaria superiore ha il fine di fornire la cultura necessaria per intraprendere gli studi scientifici nelle facoltà universitarie e per prepararsi a quelle professioni che richiedano un più alto livello di formazione generale orientata al loro esercizio.

L'istruzione secondaria superiore, preparando agli studi scientifici e all'esercizio delle professioni intermedie, fornisce una cultura umana e civica che, sviluppando i risultati raggiunti con l'istruzione obbligatoria e integrandosi con insegnamenti particolari, diretti ad orientare gli alunni verso le varie attività in vista delle quali sono ordinati gli studi, costituisce il fondamento comune della formazione dei cittadini chiamati ad esercitare le stesse professioni e di coloro che entrano nel mondo sociale e delle professioni attraverso gli studi universitari.

L'istruzione secondaria superiore è aperta verso gli studi universitari, verso l'esercizio delle suddette professioni e verso l'educazione permanente, che, con l'alternanza di scuola e lavoro, permette di rientrare nel sistema scolastico con esperienze acquisite in attività lavorative e con una più chiara coscienza di se stessi e delle proprie attitudini.

L'istruzione secondaria superiore si propone, infine, di elevare il generale livello culturale del Paese con il duplice intento di valorizzare gli elementi unificanti della cultura nazionale e di consentire a ciascuno il massimo sviluppo delle sue doti personali.

## Art. 4.

*(Articolazione  
dell'istruzione secondaria superiore)*

L'istruzione secondaria superiore si impartisce in istituti raggruppati nelle due seguenti ripartizioni:

- a) dei licei umanistici;
- b) dei licei politecnici.

I licei umanistici preparano agli studi universitari e i licei politecnici preparano all'esercizio delle professioni di cui al comma secondo del precedente articolo 3.

Come stabilisce l'articolo 16 della presente legge, alle facoltà universitarie si accede mediante esame di ammissione presso la facoltà prescelta. A tale esame possono accedere anche i giovani che abbiano conseguita la licenza nei licei politecnici.

Art. 5.

*(Contenuti dell'istruzione  
secondaria superiore e suoi indirizzi)*

Tanto la ripartizione dei licei umanistici che quella dei licei politecnici si articolano in indirizzi, in ciascuno dei quali i programmi di studio comprendono materie comuni e materie proprie a ciascuno di essi. Le materie comuni costituiscono il fondamento della formazione dei giovani che frequentano i vari indirizzi della istruzione secondaria superiore per i fini specificati nel comma secondo del precedente articolo 3. Le materie comuni sono le seguenti: lingua e letteratura italiana, una lingua e letteratura straniera moderne, storia ed educazione civica, storia dell'arte, storia del pensiero filosofico e scientifico, matematica, fisica e scienze naturali, diritto ed economia. La religione entra nella istruzione secondaria per i fini e con le modalità specificate nell'articolo 9 dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Costituzione. Le materie comuni sono integrate dall'insegnamento dell'educazione fisica.

Le materie proprie a ciascun indirizzo preparano ai fini in relazione ai quali è istituito lo stesso indirizzo. Esse integrano le materie comuni e perciò fra di esse, a seconda del carattere dell'indirizzo, possono essere compresi insegnamenti intesi ad approfondire la conoscenza degli sviluppi delle stesse materie comuni. Materie comuni e materie di indirizzo sono insegnate come materie ugualmente idonee a raggiungere i fini formativi che sono propri dell'istruzione secondaria superiore, che, pur distin-

ta in indirizzi, garantisce l'unità della formazione culturale dei giovani in ciascuno dei suoi indirizzi mediante insegnamento sia delle materie comuni che delle materie di indirizzo.

L'eventuale abbinamento nella stessa cattedra di più materie comuni è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dell'Ispettorato tecnico centrale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per le finalità dell'istruzione secondaria superiore, specificate nel precedente articolo 3, si deve tendere, di regola, a raggruppare più indirizzi nello stesso istituto, specie nelle piccole e medie località.

Gli indirizzi e le rispettive materie di insegnamento sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Per la definizione degli indirizzi dei licei politecnici il Ministro della pubblica istruzione sente anche il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione, che si vale della collaborazione tecnica del corpo ispettivo centrale del Ministero, sottopone lo schema di decreto al parere delle Commissioni permanenti per l'istruzione nei due rami del Parlamento prima di inoltrarlo al Presidente della Repubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione riesamina, al termine di ogni quinquennio, la rispondenza degli indirizzi agli effettivi bisogni, con riferimento alle novità intervenute nel mondo del sapere tecnico-scientifico e in quello delle attività professionali. Il primo quinquennio decorre dalla data di inizio del funzionamento degli indirizzi. Alle modifiche ritenute necessarie ed opportune si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da sottoporre al parere di cui al comma precedente.

Con un distinto provvedimento legislativo si provvederà a riordinare l'istruzione artistica e musicale per preservarne la specialità e per introdurre nella sua nuova disciplina, in quanto compatibili, le connessioni necessarie con l'istruzione secondaria superiore ordinata dalla presente legge.

Art. 6.

*(Durata dell'istruzione secondaria superiore)*

L'istruzione secondaria superiore si impartisce in istituti di durata quinquennale con il rispetto della facoltà prevista dal quinto comma del presente articolo e con le limitazioni di cui al seguente terzo comma e al nono comma dell'articolo 20.

Fin dal primo anno gli alunni sono chiamati a scegliere le due materie qualificanti dell'indirizzo nel quale intendono proseguire gli studi, in aggiunta alle materie comuni.

Nel primo e nel secondo anno, in aggiunta alle materie comuni e in sostituzione delle due materie di cui al secondo comma del presente articolo, si possono istituire insegnamenti e promuovere attività che preparino al conseguimento di qualifiche professionali, di cui all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per gli alunni che lo desiderino in vista della possibilità di anticipare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Agli alunni anzidetti è tuttavia consentito di decidere di proseguire gli studi iscrivendosi al terzo anno dell'indirizzo più corrispondente alla scelta iniziale, previo superamento di prove integrative che siano ritenute necessarie dal collegio dei docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con suo decreto, le modalità di esecuzione della presente norma.

A conclusione di ogni anno di studio in ogni indirizzo della istruzione secondaria superiore, gli alunni che intendano non proseguire gli studi possono richiedere un certificato degli studi compiuti. Essi possono anche richiedere di essere esaminati in determinate materie e che del risultato dell'esame si faccia menzione nell'anzidetto certificato, valevole per l'inserimento nei vari li-



velli dei corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per l'eventuale rientro nel sistema scolastico, nonchè per ogni altro uso che gli interessati vogliono farne nelle loro attività private.

#### Art. 7.

*(Istituti d'istruzione secondaria superiore aventi finalità ed ordinamenti speciali)*

Per esigenze di particolari settori professionali possono essere istituiti indirizzi di istruzione secondaria superiore, aventi finalità ed ordinamenti speciali, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il predetto decreto determina le finalità degli indirizzi, la durata degli studi, le materie d'insegnamento, i diplomi da rilasciare, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti gli orari e i programmi per i predetti indirizzi.

#### Art. 8.

*(Rientri scolastici, sezioni speciali per lavoratori studenti, utilizzazione degli istituti di istruzione secondaria superiore per l'educazione permanente, soggiorni individuali di studio all'estero e corsi per apprendisti)*

I giovani lavoratori, che intendano riprendere gli studi nei corsi normali dell'istruzione secondaria superiore, purchè in possesso della licenza della scuola media, possono sottoporsi a particolari esami di idoneità alle diverse classi, secondo norme definite dal collegio dei docenti di ogni istituto in applicazione di principi generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Analoga possibilità è offerta a coloro che abbiano seguito i corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni.

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio dei lavoratori studenti sono istituite,

nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, sezioni speciali per lavoratori con calendario ed orari compatibili con i loro obblighi di lavoro.

I corsi che si svolgono nelle sezioni predette hanno contenuti culturali uguali a quelli che si svolgono nelle sezioni normali. La loro durata non può essere inferiore a quella dei corsi normali.

Le modalità di organizzazione delle sezioni speciali sono determinate dal competente sovrintendente scolastico regionale in base a direttive generali emanate dal Ministro della pubblica istruzione.

L'istituzione delle sezioni riservate ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per permettere all'istruzione secondaria superiore di arricchirsi dei contributi derivanti dalla conoscenza di altre culture nazionali, sono favoriti gli scambi tra l'Italia e gli altri Paesi, soprattutto nell'area della comunità europea, anche agevolando soggiorni individuali di studio all'estero. Il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina le modalità per l'ammissione da parte del collegio dei docenti degli alunni che abbiano usufruito di soggiorni individuali di studio all'estero alla classe successiva a quella per cui siano già in possesso di promozione.

Nel quadro dell'educazione permanente, gli istituti di istruzione secondaria superiore favoriscono, compatibilmente con le esigenze del loro funzionamento, l'utilizzazione dei laboratori scientifici e tecnologici e delle dotazioni didattiche anche da parte degli adulti.

I giovani che entrano nell'apprendistato al quindicesimo anno di età hanno la facoltà di frequentare, in determinati giorni della settimana, in ore compatibili con i loro obblighi di apprendisti, corsi di italiano, di storia, di matematica e di una lingua straniera in istituti di istruzione secondaria superiore per il periodo massimo di tre anni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si dettano norme per la disciplina dei suddetti corsi, al termine dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza o di profitto ma non titoli di studio.

Art. 9.

*(Materie facoltative)*

Insegnamenti facoltativi, non compresi nei programmi ma attinenti alle finalità dell'indirizzo prescelto dagli alunni, possono essere ad essi impartiti fuori dell'orario normale, purchè:

a) le relative spese possano essere comprese nel bilancio dell'istituto o possano essere sostenute con i contributi volontari di enti e privati, senza che alcuna contribuzione o tassa sia richiesta agli alunni;

b) le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne conoscenza e siano scelte fra il personale insegnante che presta servizio nell'istituto o in istituti funzionanti nella stessa sede, compensandole in base a criteri fissati da un decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai suddetti insegnamenti.

La istituzione degli anzidetti insegnamenti è deliberata dal Consiglio di istituto, previo parere del collegio dei docenti.

I programmi degli eventuali insegnamenti facoltativi sono approvati dal collegio dei docenti e il loro svolgimento è sottoposto alla vigilanza del preside.

Art. 10.

*(Attività educative elettive)*

È consentito agli alunni promuovere e svolgere nei locali della scuola, in orario extra-scolastico, iniziative auto-educative che

non intralcino ma integrino le attività curricolari.

Il programma delle suddette iniziative è sottoposto al parere del collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio d'istituto. Lo svolgimento del programma è sottoposto alla vigilanza del preside.

Il Consiglio d'istituto può concedere, sul bilancio dell'istituto, contributi per lo svolgimento delle suddette iniziative.

Gli alunni che promuovono le iniziative auto-educative extra-curricolari, di cui al presente articolo, nei casi nei quali lo svolgimento di esse richieda mezzi materiali, raccolti con i contributi dell'istituto o di altri, sono tenuti ad amministrarli secondo regole prefissate dal Consiglio d'istituto e a rispondere della loro osservanza verso lo stesso Consiglio.

#### Art. 11.

##### *(Programmi ed orari)*

Tenuto conto di quanto stabilisce il primo comma del precedente articolo 5, i programmi e gli orari sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con la collaborazione tecnica del corpo ispettivo centrale del Ministero e con la consulenza delle associazioni nazionali degli insegnanti costituite nei vari rami degli insegnamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, per l'emanazione del decreto, sente il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, acquisiti questi due pareri, sente infine il parere delle due Commissioni permanenti per l'istruzione nei due rami del Parlamento.

I programmi debbono essere indicativi per non invadere o restringere la libertà dei corpi docenti e quella della ricerca e sperimentazione didattica.

I programmi sono soggetti a verifica ogni quinquennio al fine di adeguarli costantemente ai progressi della cultura con un procedimento che assicuri l'apporto della esperienza dei corpi docenti chiamati ad applicarli.

## Art. 12.

*(Diritto allo studio)*

In favore degli alunni capaci e meritevoli, privi di mezzi, sono predisposte provvidenze in denaro ed in servizi. In particolare sono predisposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o mediante servizi, destinati via via a prevalere, in favore degli alunni provenienti dai comuni non contermini ed obbligati a risiedere nel comune sede dell'istituto frequentato;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti dai comuni contermini o residenti nel medesimo comune sede dell'istituto;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche o dei contributi;

d) forme di sostegno didattico anche individualizzato e di assistenza materiale con l'ausilio dei servizi medico-psicopedagogici, di orientamento e di medicina preventiva.

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni, nell'ambito della loro competenza, provvedono a disciplinare legislativamente ed amministrativamente le anzidette provvidenze, attenendosi ai seguenti principi fondamentali:

a) l'attribuzione delle suddette provvidenze è deliberata dal Consiglio d'istituto, nell'ordine della graduatoria pubblica da esso compilata, e nei limiti dei fondi messi a disposizione di ciascun istituto;

b) la graduatoria è formata in base ai voti di profitto fra gli aspiranti che siano appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non superi i limiti fissati dalla Regione. È nel potere del Consiglio d'istituto deliberare che la graduatoria sia formata a seguito di concorso fra gli alunni dell'istituto, effettuabile con un procedimento che consti di prove scritte anonime e di prove orali.

Il Consiglio d'istituto può raccogliere anche contributi volontari in aggiunta ai mezzi assegnati dalla Regione e utilizzarli per l'attribuzione delle provvidenze di cui alle precedenti lettere a) e b), con l'osservanza dei criteri **sopraspecificati**.

## Art. 13.

*(Progressione negli studi, scrutini ed esami)*

Negli istituti di istruzione secondaria superiore gli alunni accedono per promozione alla classe immediatamente successiva in base al risultato di uno scrutinio effettuato dal Consiglio di classe, al termine dell'ultimo periodo delle lezioni.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza per ciascuno studente se promuoverlo o respingerlo ovvero rinviarlo alla sessione autunnale per gli esami di riparazione in non più di due materie.

Nell'ultimo anno del corso lo scrutinio finale vale ai fini dell'ammissione agli esami di licenza di cui all'articolo seguente.

Agli alunni non promossi l'istituto rilascia un attestato di frequenza contenente ogni indicazione utile ai fini dell'eventuale proseguimento degli studi o dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I candidati privatisti sostengono in prima o in seconda sessione esami di idoneità per l'accesso alle classi successive alla prima. Se sostengono gli esami in prima sessione possono essere ammessi a riparare in seconda sessione in non più di due materie.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in tre trimestri. Dall'inizio del secondo trimestre e, in quanto possibile, nei mesi di luglio e settembre, si istituiscono corsi di recupero e sostegno per gli alunni che, a giudizio del Consiglio di classe, abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in determinate discipline e che ne facciano richiesta.

I corsi predetti sono affidati a docenti dell'istituto, soprannumerari o comunque disponibili, ai quali è assicurata, per ore eccedenti l'orario d'obbligo, una retribuzione oraria pari a quella prevista per le ore di insegnamento supplementare.

## Art. 14.

*(Esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di istruzione secondaria)*

Gli studi secondari superiori si concludono con un esame di Stato che consente di conseguire il diploma di licenza avente va-

lore legale per l'ammissione a pubblici concorsi, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale e per l'accesso agli esami di ammissione alle facoltà universitarie di cui al successivo articolo 16.

Negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti la commissione esaminatrice è composta da un presidente, nominato dal Ministro, e dagli insegnanti che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami. Il presidente, sentito il preside o, in assenza di questo, il vice preside, provvede alla sostituzione dei professori che, per causa di forza maggiore, non possono partecipare ai lavori della commissione e nomina gli eventuali membri aggregati.

Il presidente, di cui al precedente comma, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione o per sua delega dai soprintendenti scolastici regionali, ed è scelto in una delle seguenti categorie: professori universitari ordinari, straordinari e associati di ruolo e fuori ruolo; ispettori centrali a riposo ovvero provveditori agli studi a riposo provenienti dall'insegnamento, purchè non abbiano superato i 70 anni d'età; presidi di istituti secondari superiori; docenti di ruolo in istituti secondari superiori che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio e non siano impegnati in esami di licenza nell'istituto di appartenenza.

Gli esami di Stato di licenza si sostengono in unica sessione. Sono ammessi agli esami gli alunni interni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna materia.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Gli esami di licenza constano di tre prove scritte e di prove orali riguardanti tutte le materie insegnate nell'ultimo anno.

Le modalità degli esami sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I candidati privatisti in possesso dei requisiti prescritti sostengono gli esami di licenza innanzi a commissioni regionali o provinciali, nominate, per delega del Ministro della pubblica istruzione, dai soprintendenti scolastici regionali e costituite in sede regionale o provinciale, secondo norme emanate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 15.

*(Esame di Stato per l'abilitazione  
all'esercizio professionale)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le professioni per l'esercizio delle quali è richiesto, ai sensi del comma quinto dell'articolo 33 della Costituzione, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, eventualmente, l'iscrizione all'albo professionale.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al precedente comma hanno carattere prevalentemente professionale. Ad essi sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza di cui al precedente articolo 14 ed abbiano frequentato un corso integrativo di durata non superiore a sei mesi.

I contenuti del corso integrativo di cui al precedente comma sono diretti a favorire l'inserimento effettivo nel mondo del lavoro e comprendono, nei casi nei quali siano possibili ed opportune, anche iniziative di apprendimento nei luoghi di lavoro attraverso *stages*.

La commissione esaminatrice è composta da un preside di istituto superiore, che la presiede, e da membri scelti entro terne di esperti designati dagli ordini professionali competenti.



Le commissioni sono nominate, per delega del Ministro della pubblica istruzione, dal provveditore agli studi della circoscrizione, che provvede anche all'organizzazione dei corsi integrativi di cui al comma secondo del presente articolo, in collaborazione con gli ordini professionali.

Il numero e le qualifiche dei membri delle commissioni esaminatrici, per ciascun tipo di esame, sono stabiliti con apposito regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale e sentiti i presidenti degli ordini professionali. Con lo stesso regolamento sono emanate le norme per l'organizzazione dei corsi integrativi e sono determinati i programmi degli esami e le modalità del loro svolgimento.

È istituito l'esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare e nella scuola materna, al quale possono accedere coloro che abbiano conseguito la licenza negli istituti di cui al comma quinto dell'articolo 20 della presente legge, previa frequenza di un corso di carattere didattico-professionale di durata non superiore a sei mesi. Detto corso è organizzato dai soprintendenti scolastici regionali d'intesa con i provveditori agli studi e con la collaborazione degli IRSAE, in base a criteri generali stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

#### Art. 16.

##### *(Esami di ammissione all'Università)*

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore dell'esame di licenza di cui al precedente articolo 14, l'accesso alle varie facoltà delle università o agli istituti o scuole di istruzione superiore si consegue dopo il superamento di un esame di ammissione da svolgersi prima dell'inizio dell'anno accademico e secondo le modalità stabilite dalle stesse università od istituti o scuole di istruzione superiore, nel quadro della loro autonomia, costituzionalmente garantita, at-

tenendosi a criteri di massima, preventivamente deliberati dal Consiglio universitario nazionale.

A detto esame di ammissione sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di licenza di cui al precedente articolo 14 nonchè, a giudizio insindacabile delle facoltà o degli istituti o scuole di istruzione superiore, quei cittadini italiani che, avendo superato i ventuno anni ed essendo in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado, motivino la loro richiesta di iscrizione con la presentazione di altri titoli di studio o con la documentazione di qualificate competenze tecnico-professionali acquisite nel corrispondente mondo del lavoro.

Il titolo di ammissione conseguito secondo modalità di cui al primo comma è valido unicamente per la iscrizione alla facoltà presso la quale il relativo esame è stato sostenuto e superato, limitatamente all'anno accademico successivo.

I trasferimenti, dopo il primo anno, ricorrendo tutte le altre condizioni prescritte, sono consentiti solo per lo stesso tipo di facoltà presso cui è stato sostenuto e superato l'esame di ammissione.

#### Art. 17.

*(Uffici scolastici regionali, provveditorati agli studi e comitato dei direttori generali)*

Sono istituiti gli uffici scolastici regionali in tutti i capoluoghi delle Regioni, in sostituzione, ove esistono, delle attuali sovrintendenze scolastiche regionali, come uffici del Ministero della pubblica istruzione, in sede regionale.

Ogni ufficio scolastico regionale è diretto dal Sovrintendente scolastico regionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti gli organici e le funzioni degli uffici scolastici regionali con riferimento alle competenze attribuite dalla presente legge alle sovrintendenze scolastiche regionali.

Con lo stesso decreto sono definite le articolazioni interne dei provveditorati agli studi, nelle province con più di 500.000 abitanti, intese ad assicurarne la funzionalità.

Il suddetto decreto è sottoposto al preventivo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

In attesa della riforma organica del Ministero della pubblica istruzione è istituito un comitato di coordinamento dei direttori generali per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, per l'istruzione tecnica, per l'istruzione professionale e per le scuole non statali al fine di coordinare le decisioni richieste dalla applicazione della presente legge in tutti i casi nei quali questo coordinamento sia necessario.

#### Art. 18.

##### *(Commissione di coordinamento per l'istruzione professionale)*

È istituita la Commissione nazionale di coordinamento per l'istruzione professionale con i seguenti compiti:

1) promuovere la collaborazione tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi di formazione professionale, istituiti dalle Regioni, per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro, in applicazione dei piani di studio che la prevedano;

2) assicurare la continuità dell'interscambio di informazioni fra gli istituti di istruzione secondaria superiore e i corsi regionali di formazione professionale che operino nello stesso campo di attività o in campi affini;

3) assecondare, per quanto è possibile, l'utilizzazione delle rispettive esperienze degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei corsi regionali che operino nella stessa sede e nello stesso campo di attività, e ogni altra forma utile di collaborazione;

4) raccogliere, con la collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti, i dati relativi al mercato del lavoro per quanto riguarda l'occupazione nei vari settori professionali e disporre l'ordinata e continuativa diffusione nelle scuole affinché gli alunni ne abbiano conoscenza.

La Commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato, ed è composta da:

- 1) un delegato del Ministro del tesoro e della previdenza sociale;
- 2) i direttori generali della pubblica istruzione dell'istruzione classica, scientifica, e magistrale, dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e delle scuole non statali;
- 3) il direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha competenza nel sistema della formazione professionale delle Regioni;
- 4) cinque rappresentanti delle Regioni designati dall'Ufficio di coordinamento degli assessori regionali;
- 5) un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- 6) un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

Il Ministero della pubblica istruzione, con sua ordinanza, istituisce presso gli uffici scolastici regionali e provinciali commissioni che assicurino in sede locale la collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, anche in base a suggerimenti della Commissione nazionale, e che sottopongono altresì alla stessa Commissione proposte e problemi riguardanti lo sviluppo e il perfezionamento della suddetta collaborazione.

#### Art. 19.

##### *(Gradualità di applicazione)*

Il nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore comincia ad attuarsi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è emanata la presente legge:

- a) con la graduale applicazione delle norme relative all'obbligo scolastico, di cui al precedente articolo 1;

b) con l'applicazione delle norme relative alla scuola materna e alla scuola elementare di cui al precedente articolo 1 e di quelle relative alla scuola media inferiore di cui al precedente articolo 2;

c) con l'applicazione delle norme relative alle materie facoltative e alle attività educative elettive di cui ai precedenti articoli 9 e 10;

d) con la revisione e la graduale applicazione dei programmi di studio di cui al precedente articolo 11;

e) con l'applicazione delle norme relative al diritto allo studio di cui al precedente articolo 12;

f) con l'applicazione delle norme relative alla progressione degli studi, scrutini ed esami di cui al precedente articolo 13;

g) con l'applicazione delle norme relative agli esami di Stato di licenza, di abilitazione all'esercizio professionale e di ammissione all'università di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

#### Art. 20.

##### *(Raggruppamenti degli istituti esistenti)*

Gli esistenti licei classici e scientifici, gli istituti magistrali e i licei scientifici di nuova istituzione sono compresi nella ripartizione dei licei umanistici.

Gli esistenti istituti tecnici e gli istituti professionali sono compresi nella ripartizione dei licei politecnici.

Con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nei licei e negli istituti di cui al primo comma che abbiano più sezioni, in quanto possibile ed opportuno, si fa luogo alla loro parziale trasformazione per l'attuazione di un altro o più indirizzi della stessa ripartizione, con la possibilità di impartire l'insegnamento delle materie comuni in parte o in tutto ad alunni di differenti indirizzi. Nelle località in cui c'è uno solo degli anzidetti licei o istituti, compatibilmente con il numero degli alunni iscritti, si fa luogo alla istituzione di insegnamenti che consentano di attivare altri indirizzi della stessa ripartizione e di

impartire, in parte o in tutto, l'insegnamento delle materie comuni ad alunni di differenti indirizzi.

La durata dell'istituto magistrale è prolungata a cinque anni. Il quinto anno si istituisce negli istituti magistrali esistenti a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui è emanata la presente legge, fatta eccezione per gli alunni che siano iscritti al penultimo anno di corso.

Le attuali scuole magistrali sono trasformate in sezioni dell'istituto magistrale di durata quinquennale. Il nuovo istituto magistrale, nelle sue distinte sezioni, prepara gli insegnanti per la scuola elementare e per la scuola materna fino a quando non saranno emanate le norme per il completamento della formazione delle due categorie di insegnanti in sede universitaria. L'insegnamento delle materie comuni è impartito negli stessi corsi sia agli alunni che si preparano ad abilitarsi all'insegnamento nella scuola elementare sia agli alunni che si preparano ad abilitarsi nell'insegnamento nelle scuole materne.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge è istituito il liceo linguistico statale, corrispondente al liceo linguistico esistente nel vigente ordinamento come scuola non statale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono approvati i programmi e gli orari di insegnamento, i criteri per la costituzione delle cattedre e quanto altro occorra, in dipendenza della maggior durata dei corsi dell'istituto magistrale e della trasformazione delle attuali scuole magistrali in una sezione dell'istituto magistrale, e per il funzionamento del liceo linguistico in armonia con le norme contenute nei precedenti articoli.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, anche negli istituti tecnici, in quanto possibile ed opportuno, si procede all'attivazione di differenti indirizzi

della ripartizione dei licei politecnici, con i criteri e per i fini specificati nel comma terzo del presente articolo. Nelle località in cui c'è un istituto tecnico con un solo indirizzo, compatibilmente con il numero degli alunni e in quanto oggettivamente possibile, si fa luogo alla trasformazione di alcune delle sezioni esistenti o si istituiscono nuove sezioni per consentire la scelta fra differenti indirizzi.

Gli istituti professionali, che non siano soppressi per ripetuta insufficienza del numero degli alunni e per comprovata non corrispondenza alle esigenze dell'istruzione professionale, sono trasformati in indirizzi di durata quinquennale della ripartizione dei licei politecnici, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Ove se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, gli istituti professionali, trasformati in indirizzi di durata quinquennale, possono essere inseriti in istituti tecnici aventi più indirizzi. In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di coordinamento per l'istruzione professionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può con suo decreto autorizzare gli istituti professionali trasformati in indirizzi di durata quinquennale a continuare a rilasciare gli attestati di qualifica per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, ma gli alunni ai quali esse erano applicabili possono chiedere ed ottenere la iscrizione all'ultimo biennio degli istituti tecnici affini, con l'eccezione degli alunni provenienti dall'istituto magistrale che frequentano il quinto anno dello stesso istituto.

#### Art. 21.

##### *(Insegnamento di lingue straniere)*

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è emanata la presente legge, in aggiunta all'insegnamento della lingua e letteratura straniera di cui al precedente articolo 4, è inserito nei programmi di studio della scuola media inferio-

re e di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore l'insegnamento di una seconda lingua straniera, su richiesta e a scelta degli alunni.

In mancanza di insegnanti di cittadinanza italiana qualificati, è consentito di utilizzare, in applicazione del comma precedente, per l'insegnamento della loro lingua madre, cittadini stranieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate norme di applicazione del presente articolo anche per l'utilizzazione degli insegnanti di cittadinanza straniera di cui al precedente comma.

#### Art. 22.

##### *(Formazione degli insegnanti)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate norme relative alla formazione degli insegnanti di scuola media inferiore e degli istituti di istruzione secondaria superiore per:

1) la riforma delle facoltà universitarie che provvedono alla formazione degli insegnanti, al fine di inserire, nei corsi, particolari esercitazioni didattiche intese ad approfondire l'apprendimento delle materie in vista del loro insegnamento, e riservate agli studenti che vogliano valersi della laurea come titolo per l'esame di abilitazione all'insegnamento;

2) la istituzione, nelle suddette facoltà, di speciali corsi di durata non inferiore a sei mesi, riservati a candidati provenienti dall'esercizio di attività professionali di carat-



tere tecnico che intendano dedicarsi all'insegnamento di corrispondenti materie tecniche e siano in possesso dei requisiti prescritti;

3) l'inserimento nei corsi di cui ai precedenti nn. 1) e 2) dello studio e dell'esercizio delle nuove tecnologie educative (audiovisivi, calcolatori, metodi informativi, eccetera);

4) la trasformazione degli attuali istituti superiori di magistero e delle attuali facoltà di magistero in facoltà di lettere;

5) la disciplina dell'esame di abilitazione all'insegnamento riservato a coloro che, in possesso della laurea prescritta, abbiano partecipato positivamente agli esperimenti di cui al n. 1) o frequentati i corsi di cui al n. 2) del presente articolo.

#### Art. 23.

*(Istituti non statali di istruzione secondaria superiore)*

Gli istituti non statali di istruzione secondaria superiore, legalmente riconosciuti, sono tenuti ad applicare per il loro riordinamento le norme contenute nella presente legge.

Fatto salvo l'obbligo di inserire nei programmi di studio le materie comuni di cui al precedente articolo 4, gli istituti anzidetti possono richiedere il riconoscimento legale di indirizzi diversi da quelli istituiti dallo Stato.

Se la richiesta di cui al precedente comma, sulla quale il Ministro della pubblica istruzione sente il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Comitato centrale per la sperimentazione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nei casi in cui l'indirizzo proposto rientri nella ripartizione dei licei politecnici, è riconosciuta rispondente ad effettive esigenze di interesse generale, si fa luogo al riconoscimento legale dell'indirizzo proposto, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione.

Il suindicato decreto detta anche le norme per la verifica dell'indirizzo legalmente rico-

nosciuto ai fini della conferma del suo riconoscimento al termine del primo quinquennio della sua applicazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, disciplina l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 24.

##### *(Fasi successive di applicazione del nuovo ordinamento)*

Entro un triennio dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento il Ministro della pubblica istruzione provvede:

1) all'emanazione di decreti che, conformandosi al quarto comma del precedente articolo 5, istituiscano nuovi indirizzi in aggiunta o a modifica di quelli esistenti e definiscano le rispettive materie di insegnamento;

2) alla rilevazione delle istituzioni scolastiche esistenti per la loro eventuale concentrazione in istituti nei quali coesistano differenti indirizzi e per la loro eventuale più razionale distribuzione territoriale, anche in dipendenza della consistenza della popolazione scolastica nelle varie località, d'intesa con gli enti locali;

3) alla predisposizione del piano per la trasformazione dei ruoli dei docenti in dipendenza dell'inserimento nei programmi di nuovi insegnamenti e dell'eventuale soppressione di insegnamenti esistenti;

4) all'attuazione di opportune iniziative intese ad adeguare la preparazione degli insegnanti alle esigenze e finalità del nuovo ordinamento di istruzione secondaria superiore, in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione educativa.

Effettuati i suindicati adempimenti, il Ministro della pubblica istruzione, allo scadere dell'anzidetto triennio, presenta una relazio-

ne al Parlamento corredata della proposta relativa alle fasi successive di applicazione della presente legge.

Art. 25.

*(Norma finanziaria)*

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, che, tenuto conto delle somme già iscritte in bilancio e della razionalizzazione conseguente all'applicazione delle nuove disposizioni, viene valutato in lire 76 miliardi per l'anno finanziario 1985 e in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1986, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 e il 1986, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.